



Il Palazzaccio. La sede della Corte di Cassazione in Piazza Cavour a Roma

Mutui. Ammortamento alla francese, la Cassazione non scioglie tutti i dubbi

Le Sezioni Unite si esprimono sul tasso fisso ma non su variabile

Pagina a cura di
Federica Pezzatti

Nuovo capitolo sulla questione della legittimità del cosiddetto ammortamento alla francese, quello che regola buona parte dei mutui degli italiani. Un meccanismo contestato dagli avvocati dei consumatori che è arrivato sul tavolo delle sezioni unite della Cassazione affinché fosse chiaro un orientamento sulla questione da parte degli Ermellini.

La tanto attesa decisione (che teneva con il fiato sospeso soprattutto le banche) è arrivata. Tuttavia molti dubbi sono rimasti, in particolare sui prestiti variabili.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione numero 15.130 del 29 maggio 2024, hanno di fatto escluso l'indeterminatezza della nullità, in forza del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418 codice civile e la violazione delle norme in materia di trasparenza di cui all'articolo 117, comma 4 Tub.

Le Sezioni Unite hanno precisato che il mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto e tanto meno la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori. Ma come si traduce in pratica questo orientamento?

«È da segnalare, prima di tutto, che la sentenza in questione si occupa unicamente dell'ipotesi in cui concorrono tre distinti fattori – spiega il professore emerito di diritto commerciale Aldo Angelo Dolmetta, che parla in questa sede a titolo personale e non già a nome dell'Abf di cui è membro –: 1) che il tasso del mutuo sia fisso (e non variabile); 2) che sia presente un vero e proprio piano di ammortamento; 3) che la rata di cui al rimborso sia costante. Se non convergono queste tre circostanze,

ogni problema resta del tutto aperto». La stessa sentenza precisa pure di non occuparsi neanche del caso in cui l'ammortamento nel concreto applicato dalla banca non coincida con quanto stabilito in sede di contratto (cosiddetta divergenza tra applicato e pattuito).

«Nel merito della fattispecie considerata, la decisione si mostra – per più dei punti nodali della materia dell'ammortamento alla francese (in specie: sul tipo di ammortamento adottato e sul sistema finanziario, composto o semplice, adottato) – particolarmente debole», sottolinea Dolmetta.

Così, per esempio come nota Dolmetta, già giudice della Corte di Cassazione, la sentenza non va oltre la constatazione che l'ammortamento alla francese non integra un fenomeno di anatocismo. Così facendo, però, essa rimane proprio ai bordi del problema: il fatto che l'ammortamento alla francese non dia vita a un fenomeno di anatocismo, invero, non

esclude affatto la – forte – possibilità che l'ammortamento produca effetti di gravosità, per il cliente mutuatario, del tutto analoghi a quelli propriamente prodotti dal fenomeno dell'anatocismo – prosegue Dolmetta –. Sarebbe stato necessario e doveroso, dunque, chiedersi se il principio del divieto di anatocismo non debba ritenersi esteso pure al vicino fenomeno dell'ammortamento alla francese».

Sempre secondo il commentatore, la peculiare debolezza argomentativa della sentenza, si rivelerebbe in particolare riguardo al secondo quesito rimesso in via di rinvio preliminare: per escludere che la mancata indicazione in contratto del tipo di ammortamento prescelto comporti nullità della clausola per violazione dell'art. 117 comma 4 Tub.

In effetti, la sentenza si chiede se ammortamento e sistema finanziario incidano, oppure no, sul tasso nominale annuo e/o sul Taeg. La domanda, che pone la norma dell'art. 117 comma 4, attiene alle diverse «voci» che compongono il «costo» complessivo del rapporto di credito. Ed è chiaro che rispetto a questa domanda la risposta sia di ordine positivo: si tratta, appunto, di autonome componenti aggiuntive del costo del credito. Inserito nella gabbia della voce degli «interessi», il tema viene invece a immiserirsi e a rimanere influenzato dalle indicazioni della Banca d'Italia in punto di definizione degli elementi che sono rilevanti per la costruzione del Taeg.

Sempre secondo Dolmetta è del tutto inconcludente poi il rilievo – su cui peraltro la sentenza insiste molto – per cui il maggior costo dell'ammortamento alla francese è «effetto naturale» della scelta pattizia di prevedere un piano di rimborso modulato a «rata costante» (tutte le rate hanno per il cliente identica misura di esborso). In effetti, sul filo della norma dell'art. 117 si tratta appunto di rendere il cliente consapevole di quanto gli viene effettivamente a costare la scelta della rata costante (a parte che la rata costante non è frutto necessario di un ammortamento alla francese). «Casomai, il punto della rata costante è un altro: ed è che, nell'operatività, viene imposto anche quando non interessa (un conto sono le famiglie mutuatrici, ad esempio; un conto, le imprese)» conclude Dolmetta.

ANCORA INCERTEZZA

I nei della decisione

Nelle sue ultime battute, la sentenza delle sezioni unite afferma che il diritto vigente non si spinge sino a esigere che gli istituti di credito «si sostituiscano» al cliente «nella valutazione della adeguatezza e convenienza dell'operazione». L'affermazione tradisce, per vero, un grado non irrilevante di fraintendimento: il punto è proprio quello di evitare che altri (cioè, gli istituti di credito) scelgano in luogo del cliente (e non nell'interesse di quest'ultimo); che il cliente sia messo, di conseguenza, in grado di capire davvero cosa sta andando a fare: se può davvero permettersi di fare quel tipo di operazione. Il progresso – anche dei mutui – non passa per la quantità dei contratti che vengono nel concreto stipulati, ma per la qualità delle operazioni che vengono compiute: a cominciare dalla sostenibilità, da parte dei singoli mutuatari, del costo effettivo dei prestiti che sono chiamati a rimborsare.